



**CITTÀ DI ALBA ADRIATICA**  
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI  
AUTOMATICO DA TRATTENIMENTO**

## Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 DEFINIZIONI .....	3
Articolo 2 LICENZA DI ESERCIZIO .....	3
Articolo 3 CONTENUTO DELLE LICENZE.....	3
Articolo 4 TIPOLOGIA.....	4
Articolo 5 ZONIZZAZIONE.....	4
CAPO II - SALE GIOCHI.....	4
Articolo 6 SALA GIOCHI.....	4
Articolo 7 SUPERFICIE.....	4
Articolo 8 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NELLE SALE GIOCO .....	5
Articolo 9 DISTANZE.....	5
Articolo 10 TRASFERIMENTO .....	5
Articolo 11 DOMANDA DI LICENZA .....	6
Articolo 12 SUBINGRESSO NELL' ATTIVITA' .....	7
Articolo 13 ORARI.....	7
Articolo 14 PRESCRIZIONI.....	8
Articolo 15 VALIDITÀ DELLA LICENZA .....	9
Articolo 16 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA .....	9
CAPO III INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI .....	9
Articolo 17 LICENZA .....	9
Articolo 18 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE .....	10
Articolo 19 SUBINGRESSO NELL' ATTIVITÀ.....	10
Articolo 20 ORARI.....	11
CAPO IV CIRCOLI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI .....	11
Articolo 21 COMUNICAZIONE .....	11
Articolo 22 PRESCRIZIONI.....	11
CAPO V SANZIONI.....	12
Articolo 23 SANZIONI .....	12
CAPO VI NORME TRANSITORIE .....	12
Articolo 24 NORME TRANSITORIE.....	12

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **DEFINIZIONI**

Per “Automatico da Trattenimento” si intende l’attività svolta mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità, conformi alle vigenti disposizioni di legge.

La suddetta attività può essere esercitata nelle “SALE GIOCHI”, negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati.

### **Articolo 2**

#### **LICENZA DI ESERCIZIO**

L’esercizio dell’attività di automatico da trattenimento è soggetto a licenza ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile dell’Ufficio di Polizia Amministrativa rilascia la suddetta licenza nel rispetto del presente regolamento, degli altri regolamenti comunali eventualmente collegati, delle norme relative alla destinazione d’uso dei locali, ed alle insonorizzazioni nel rispetto della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Articolo 3**

#### **CONTENUTO DELLE LICENZE**

La licenza è valida per l’intestatario, per i locali e per il numero degli apparecchi in essa indicati.

Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie. Sono definiti tali quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 art. 110 T.U.L.P.S., esclusi gli apparecchi di cui al comma 6 e le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip conformemente a quanto previsto dall’art. 110 T.U.L.P.S., dalla Legge 17/12/1986 n. 904 e dalla Legge 6/10/1995 n. 425, nonché del Totogol così come riconosciuto dal D.M. 10/3/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

È consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché i rappresentanti siano in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la licenza .

#### **Articolo 4**

#### **TIPOLOGIA**

I giochi ammessi nell'attività di "automatico da trattenimento" devono essere compresi tra quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5**

#### **ZONIZZAZIONE**

L'insediamento ed il trasferimento delle attività di automatico da trattenimento è consentito indistintamente in tutto il territorio comunale, fatti salvi i limiti previsti nel presente regolamento, e per tale finalità, il territorio comunale è considerato zona unica.

### **CAPO II - SALE GIOCHI**

#### **Articolo 6**

#### **SALA GIOCHI**

Per "SALA GIOCHI" si intende uno o più locali appositi ove dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità rispondenti alle caratteristiche normate dai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 7**

#### **SUPERFICIE**

Il locale della "SALA GIOCHI" dovrà avere una superficie minima di mq. 60.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non può superare il 50% dello spazio utile.

Per superficie occupata dai giochi si intende lo spazio di ingombro del gioco e degli spazi di utilizzo necessari ai giocatori, calcolato sull'ordine del 10%.

## **Articolo 8**

### **ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NELLE SALE GIOCO**

L'intestatario della licenza per sala giochi può, ai sensi di quanto disposto nell'art. 1 commi 98 e 104 della Legge Regionale n. 11/2008 produrre all'Ente Dichiarazione di Inizio Attività, al fine di poter esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali adibiti a sala giochi, fatti salvi i requisiti igienico sanitari richiesti per l'esercizio della predetta attività secondaria e complementare.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita purché la superficie occupata per tale attività non ecceda il limite del 25% dell'intera superficie dei locali. Tale superficie è computabile nella superficie minima richiesta per l'esercizio dell'attività prevista nell'art. 7 del presente regolamento.

Nei limiti massimi previsti sono naturalmente comprese le eventuali strutture per la somministrazione (tavoli, sedie ecc.).

Le eventuali strutture per la somministrazione devono essere contenute all'interno dei locali adibiti a sala giochi.

## **Articolo 9**

### **DISTANZE**

La distanza minima tra una sala giochi ed edifici quali: Chiese, scuole, caserme, ospedali è di metri lineari 200. La distanza minima tra un esercizio di sala giochi e l'altro è di metri lineari 200. I valori delle distanze vengono misurati sul percorso pedonale più breve tra i due accessi.

Le attività di svago che rientrano nelle categorie di spettacoli viaggianti nelle quali si fa uso di congegni automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici da trattenimento e da gioco di abilità di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., possono essere autorizzate ad una distanza non inferiore a metri lineari 300 dalle altre sale giochi esistenti, salvo se insistano su area demaniale marittima nel qual caso non sussistono limiti di distanza.

## **Articolo 10**

### **TRASFERIMENTO**

Il trasferimento dell'esercizio di sala giochi è concesso nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo, nonché nelle prescrizioni contenute nell'art. 9 in tema distanze e nell'art. 7 relativo alle superfici, nel rispetto della normativa concernente i requisiti e la destinazione d'uso dei locali.

## **Articolo 11**

### **DOMANDA DI LICENZA**

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento delle sale giochi, redatta in carta legale, è indirizzata al responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. Generalità complete del richiedente o nel caso di società, ragione sociale e generalità del legale rappresentante;
2. Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
3. Ubicazione dell'esercizio ;
4. Disponibilità dei locali;
5. Destinazione d'uso del locale e superficie dello stesso;
6. Numero massimo dei giochi da installarsi indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che gli stessi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché la relativa superficie occupata.
7. Proprietà degli apparecchi ovvero dati di identificazione del proprietario dei giochi se diverso dal richiedente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia atto costitutivo di società per soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) Planimetria in scala 1:100, quotata, datata e firmata da un tecnico abilitato, unitamente ad una relazione descrittiva sugli ingressi, uscite, servizi;
- c) Attestazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della normativa vigente;
- d) Regolamento generale dei giochi di cui si chiede l'installazione, per tipologia;
- e) Contratto di affidamento in gestione dei giochi se di proprietà di soggetto diverso dal richiedente;
- f) Descrizione relativa al tipo e numero degli apparecchi da gioco installati;
- g) Certificato di prevenzione incendi qualora trattasi di locali con capienza superiore a 100 persone;
- h) Autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;
- i) Autocertificazione antimafia;
- l) Documentazione di previsione dell'impatto acustico prevista dall'art. 8 c. 4 della Legge 26/10/1995 n. 447;
- m) Dichiarazione di disponibilità dei locali (locazione/comodato ecc);
- n) Copia nulla osta dei giochi rilasciato dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;
- o) Dichiarazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico sanitaria dei locali;

p) Attestazione di rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564 del 17/12/1992 come modificato con D.M. n. 534 del 5/8/1994;

L'ufficio competente valutata l'istanza, rilascia entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la licenza per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi sono soggette a semplice comunicazione, nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il titolare di autorizzazione per sala giochi deve comunicare l'installazione di nuovi apparecchi, indicandone il numero e la tipologia ed allegando copia dei nulla osta dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, oltre al regolamento del gioco e tariffario.

## **Articolo 12**

### **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, che si perfezioni per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la voltura della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di voltura o subentro al responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa dell'Ente. Qualora a decorrere dalla data predetta, non presenti la domanda entro sei mesi, decade il diritto dell'avente causa.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo se il soggetto subentrante sia una società;
- Contratto di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda registrato o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000 che comprovi il titolo di successione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;
- Dichiarazione di disponibilità dei locali;
- Originale della licenza preesistente;
- Planimetria dei locali.

## **Articolo 13**

### **ORARI**

L'orario di apertura delle sale giochi è fissato come segue:

#### **PERIODO INVERNALE**

**DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO E DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE:**

Apertura ore 14,00 Chiusura serale ore 00,30

Tutti i sabato, prefestivi, festivi e nei seguenti periodi:

- dal 23/12 al 07/01 di ogni anno,
- dal giovedì precedente la Pasqua al martedì successivo la Pasqua di ogni anno

apertura antimeridiana ore 10,00 Chiusura serale ore 01,00

**PERIODO ESTIVO**

**DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE:**

Apertura antimeridiana ore 10,00 Chiusura antimeridiana ore 13,00

Apertura pomeridiana ore 16,00 Chiusura serale ore 01,30

Rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'intero periodo annuale è prevista una tolleranza di mezzora per lo sgombero del locale.

Tutte le attività di gioco esterne ai locali (sia che si svolgano con giochi elettronici, meccanici o di intrattenimento e svago) devono tassativamente concludersi non oltre le ore 01,00.

È vietato l'uso di amplificatori degli apparecchi da gioco meccanici e dei seguenti giochi elettromeccanici e apparecchi di puro trattenimento: piastra e bowling.

**Articolo 14**

**PRESCRIZIONI**

È fatto obbligo:

- di tenere esposti all'interno del locale ed in luogo ben visibile al pubblico, oltre che la licenza di esercizio, le tariffe e la tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio della licenza, nonché il regolamento d'uso e il prezzo di ogni gioco per singola partita;
- di vietare ai minori di 14 anni il gioco del biliardo e della carte (escluso la carambola);
- di non consentire l'accesso ai giochi ai minori di anni 14 prima delle ore 15,00, nei giorni di lezione delle scuole elementari e medie inferiori.
- di vietare l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS ai minori di anni 18.

I minori di anni 14 possono accedere alla sala solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

## **Articolo 15**

### **VALIDITÀ DELLA LICENZA**

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovabile. Sono rilasciabili licenze permanenti, nonché licenze stagionali con validità da due a nove mesi nell'arco dell'anno.

## **Articolo 16**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA**

Oltre ai casi prescritti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

- a) qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Sospensioni e riprese dell'attività debbono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente.
- b) qualora al titolare vengano a mancare in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773;
- c) Nei casi previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S. l'autorizzazione può inoltre essere revocata in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata;
- d) L'inosservanza delle norme stabilite nel predetto regolamento comporta la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni sette. In caso di recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si applica la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a giorni otto e non superiore a giorni quindici. In caso di ulteriore recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si dispone la revoca del titolo stesso.

## **CAPO III**

### **INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI**

#### **NEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

## **Articolo 17**

### **LICENZA**

È soggetta a Denuncia di Inizio Attività da recapitarsi al competente Ufficio di Polizia Amministrativa, l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi.

## **Articolo 18**

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

La Denuncia di Inizio Attività per la installazione di singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, alberghi ed altre strutture ricettive, deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Generalità complete del richiedente, o nel caso di società – ragione sociale e generalità del legale rappresentante;
- 2) Codice fiscale e/o partita Iva;
- 3) Capacità del locale e superficie dello stesso;
- 4) Proprietà degli apparecchi ovvero dati di identificazione del proprietario dei giochi se diverso dal richiedente;
- 5) Numero massimo dei giochi da installarsi indipendentemente dalle tipologie, con dichiarazione che essi sono leciti ai sensi delle leggi vigenti.

La Denuncia di Inizio Attività deve essere inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Fotocopia della licenza relativa al pubblico esercizio in cui gli apparecchi vengono installati;
- b) Regolamento generale dei giochi di cui si chiede l'installazione, per tipologia;
- c) Dichiarazione di inizio di attività rilasciata dalla SIAE;
- d) Nulla osta dei giochi rilasciato dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;
- e) Elenco dei giochi da installare.

È consentita l'installazione fino ad un massimo di quattro (4) apparecchi da gioco lecito di qualsiasi tipo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed un massimo di dieci (10) apparecchi negli alberghi ed altre strutture ricettive. Sono esclusi da tale computo i Juke Box.

Il superamento di tali limiti comporta il rilascio della licenza di esercizio di sala giochi di cui al presente regolamento.

## **Articolo 19**

### **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ**

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà del pubblico esercizio, il subentrante, in possesso dei requisiti per la voltura della licenza principale, ha diritto alla voltura dell'autorizzazione all'installazione dei singoli apparecchi.

## **Articolo 20**

### **ORARI**

Al rispetto degli stessi orari previsti per le sale giochi sono soggette tutte le strutture destinate allo svago ed al tempo libero presenti sull'intero territorio comunale e nell'area demaniale marittima.

## **CAPO IV**

### **CIRCOLI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI**

## **Articolo 21**

### **COMUNICAZIONE**

È consentito ai circoli privati ed alle associazioni culturali legalmente costituiti e dotati di apposita autorizzazione del Ministero dell'Interno, aprire sale giochi al servizio e nell'esclusivo interesse dei propri soci. Il titolare o legale rappresentante del circolo o dell'associazione deve dare comunicazione dell'apertura al responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa dell'Ente allegando copia dello Statuto Sociale. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata altresì una dichiarazione attestante il numero complessivo dei giochi da installare, con l'indicazione che trattasi di giochi leciti ai sensi delle leggi vigenti, nonché il regolamento generale dei giochi per tipologie, ed il nulla osta dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato con possibilità di installare fino ad un massimo di cinque (5) apparecchi escluso il Juke-Box.

## **Articolo 22**

### **PRESCRIZIONI**

È fatto obbligo ai circoli ed alle associazioni, alle strutture ricettive alberghiere, nonché ai pubblici esercizi, di tenere esposta all'interno del locale la tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio della licenza.

**CAPO V**  
**SANZIONI**

**Articolo 23**  
**SANZIONI**

Fatta salva l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia, nonché di quanto previsto dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque non ottemperi a ciascuna delle disposizioni previste nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**CAPO VI**  
**NORME TRANSITORIE**

**Articolo 24**  
**NORME TRANSITORIE**

Le licenze e le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate. Il trasferimento di sale giochi aventi superficie utile inferiore a quella minima prevista dal presente regolamento, potrà essere concesso a condizione che il nuovo esercizio rispetti i nuovi parametri, fermo restando altresì l'adeguamento a tutto quanto previsto dal presente regolamento.